



## IL SINDACO

Premesso:

- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, fino al 31 gennaio 2021;
- Numerosi D.P.C.M. hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);
- Che con il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre sono state previste nuove misure per prevenire l'innalzamento della curva del contagio su tutto il territorio nazionale ed in particolare salvo quanto disposto dall'art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (precisamente il 24,25,26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1,2,3,5,6, gennaio 2021)

sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone "rosse" (art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020) mentre nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone "arancioni" (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Inoltre durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 2, c. I, d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020,

Ritenuto necessario rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite, in conformità alle sopra citate disposizioni nazionali e regionali;

Preso atto che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività;

Visto

L'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

L'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visti:

Lo Statuto Comunale;

La Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

La Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;



Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59”, ed in particolare l’art. 117;

L’articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, che demanda al Sindaco l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

In conformità al D.L. 172/2020

#### ORDINA

- 1) Nei giorni del 24,25,26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1,2,3,5 e 6 gennaio 2021 la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità qui di seguito elencate:
  - Esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
    - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
    - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
    - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio



- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono



- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (chiusi invece i centri estetici);

Sono inoltre sospese;

- le attività dei centri sportivi (resta consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva solo all'aperto in forma individuale).
- Il Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (cosidetti h24) potrà essere effettuato dalle ore 5,00 alle ore 21,00.
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono sospese dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 fatto salva l'attività di asporto fino alle ore 22,00. E' sempre consentita l'attività con consegna a domicilio.
- Le visite al cimitero saranno sospese nei giorni 25, 26 e 27 dicembre p. v. e 1, 2, 5 e 6 gennaio 2021, mentre sarà possibile accedervi nelle mattine, fino alle ore 12.00, dei giorni 24, 28, 29, 30, 31 dicembre p.v. e 2 e 4 gennaio 2021.

Il mercato settimanale si terrà nelle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020.

#### AVVISA

L'inosservanza delle sopra indicate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 35/2020.

Le presenti disposizioni rimangono efficaci fino al 06 dicembre 2020.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all'andamento dell'epidemia.

#### AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art.21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

- Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Molfetta;

- Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale di Molfetta e Responsabile della protezione Civile Comunale;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Molfetta;
- Che la presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in materia di contenimento del contagio del virus COVID-19 sul territorio comunale;

DISPONE

La pubblicazione sull'albo pretorio.

L'invio via a mezzo pec:

- Alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
- Al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri.
- Al Comando Guardia di Finanza
- Al Comando Polizia Locale
- Al Distretto Socio Sanitario 1 ASL Molfetta.
- A tutte le Associazioni di Volontariato del C.O.C.

Molfetta, 22 dicembre 2020



Il Sindaco

Tommaso Minervini